

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

CIRCOLARE DICEMBRE 2016

**FATTURAZIONE ELETTRONICA: FORMATO PA ADEGUATO ANCHE PER LA
FATTURAZIONE TRA PRIVATI**

Il formato utile per l'emissione delle fatture elettroniche verso la P.A. è stato adeguato per permettere anche la fatturazione tra privati, a partire dal 1° gennaio 2017, come previsto dal D.Lgs. 127/2015. Il nuovo formato fattura Pa prevede un unico tracciato XML: i fornitori della P.A. e tutti i soggetti che intendono utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica tra privati devono configurare i propri sistemi informatici per utilizzare esclusivamente il nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione.

**START UP INNOVATIVE: OBBLIGO DI INDICAZIONE NELLA NOTA INTEGRATIVA
DEL REQUISITO DELLE SPESE DI RICERCA E SVILUPPO**

A partire dall'esercizio 2016 le micro-imprese possono depositare un bilancio d'esercizio presso le CCIAA competenti costituito solamente da Stato patrimoniale e Conto economico. Siccome molte *start up* innovative ricadono nei parametri delle micro-imprese, il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che la soluzione preferibile per le *start up* che intendono avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo è quella di redigere ugualmente in maniera completa la nota integrativa al bilancio d'esercizio. Pertanto, l'obbligo di indicazione delle spese di ricerca e sviluppo nella nota integrativa permane anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015.

**LAVORATORI AUTONOMI: RICEZIONE VIA PEC DI INVITI A REGOLARIZZARE I
REDDITI DI IMPOSTA 2012**

Sono in corso di spedizione nei primi giorni di dicembre le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nelle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori autonomi per il periodo di imposta 2012. In particolare, l'Agenzia delle entrate ha confrontato i redditi dichiarati con le dichiarazioni presentate dai sostituti di imposta modello 770 con causale A o con causale M. L'invio della comunicazione, che consente di regolarizzare la propria posizione mediante il ravvedimento operoso,

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

avviene all'indirizzo pec presente negli archivi del Ministero dello sviluppo economico (Ini-pec) per i professionisti obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero per posta ordinaria negli altri casi. Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con cui i contribuenti possono richiedere informazioni all'Agenzia delle entrate.

RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVISORIE ANCORA IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al **50%** delle provvigioni corrisposte all'agente (come a dire che sull'ammontare delle provvigioni la casa mandante applica l'aliquota ridotta dell'11,5%, corrispondente al 50% dell'aliquota marginale attualmente pari al 23%).

Tuttavia, qualora l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al **20%** delle provvigioni corrisposte (nella sostanza la ritenuta d'acconto viene calcolata nella misura ridotta del 4,6%, cioè al 20% del 23%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

Si riporta una tabella che evidenzia l'impatto delle 2 diverse misure (si tralascia, per semplificare i calcoli, l'impatto delle ritenute Enasarco).

	ordinaria	ridotta
provvigioni	1.000,00	1.000,00
base imponibile	50% = 500,00	20% = 200,00
ritenuta d'acconto (23%)	115,00	46,00
netto	885,00	954,00

Modifiche apportate dal D.Lgs. 175/2014

Con il D.Lgs.175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) il Legislatore, modificando il comma 7 dell'articolo25-bis, D.P.R. 600/1973, ha previsto l'emanazione di uno specifico decreto attuativo che porterà alcune modificazioni all'adempimento in oggetto.

In particolare tale decreto:

- introdurrà l'utilizzo della posta elettronica certificata (pec), oltre alla raccomandata A.R.;
- darà validità alla comunicazione fino a revoca (quindi non sarà necessario ripeterla ogni anno);

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

- introdurrà specifiche sanzioni (da 250 a 2.000 euro, così come novellata dal D.Lgs. 158/2015) nel caso di omessa comunicazione della revoca.

A oggi, a distanza di 2 anni dall'introduzione delle richiamate modifiche, nessun decreto attuativo è stato ancora emanato e pertanto occorrerà fare ancora riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa Agenzia delle entrate.

In attesa del decreto attuativo (a oggi non ancora emanato)

A chiarire come comportarsi nelle more dell'adozione di tale decreto attuativo è intervenuta la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 31/E/2014, che ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio, prevedendo in particolare quanto segue:

- è possibile la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite pec, rispettando comunque i termini dal medesimo previsti (entro il 31 dicembre dell'anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero entro i 15 giorni successivi da quello in cui si sono verificate le condizioni, ovvero entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all'esecuzione della mediazione);
- la dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o pec), conserva validità ai fini dell'applicazione della ritenuta del 20% anche oltre l'anno cui si riferisce (ovvero le dichiarazioni inviate entro il 31 dicembre 2014, o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti/alla stipula dei contratti o all'esecuzione della mediazione, conservano validità fino alla perdita dei requisiti);
- permane l'obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano;
- la sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell'aliquota ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo si applicherà, se più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento d'irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo).

Come precisato dall'Agenzia delle entrate, restano “*salve in ogni caso le prescrizioni che saranno stabilite dal nuovo decreto di attuazione*” che tuttavia ad oggi non risulta ancora emanato.

Alla luce di tali previsioni occorre quindi ricordare che:

- coloro che hanno già inviato la comunicazione entro il 31 dicembre 2014 o il 31 dicembre 2015, al fine di vedersi ancora riconosciuta la riduzione delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

riconosciute nel 2017, non dovranno più ripresentarla posto che la stessa conserva validità fino a revoca;

- coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno, al fine di ottenere dal proprio mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2017, procedere all’invio della stessa entro il prossimo 31 dicembre 2016 secondo le modalità sopra descritte.

DETRAZIONE IRPEF 50-65% CONSENTITA ANCHE CON BONIFICI “ORDINARI” SUI QUALI NON VIENE APPLICATA LA RITENUTA DA BANCHE E POSTE

I bonifici “ordinari” (cioè effettuati senza l’utilizzo dei moduli specifici rilasciati da banche e poste) utilizzati per il pagamento delle spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, che non hanno generato l’applicazione della ritenuta dell’8% da parte dell’istituto di credito all’atto di accredito delle somme al beneficiario, non hanno consentito fino a oggi la fruizione delle detrazioni del 50% e del 65%.

Con la recente circolare n. 43/E/2016 l’Amministrazione finanziaria ha cambiato l’indirizzo, prevedendo che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario o postale utilizzato per il pagamento delle spese sia stato compilato in modo tale da non consentire l’effettuazione della ritenuta di acconto dell’8% all’accredito della somma al beneficiario.

In tali casi, è necessario che il beneficiario dell’accredito (cioè il fornitore) attesti di avere ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità ai fini della loro concorrenza alla determinazione del reddito.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Livraghi